



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n. 772

IL RETTORE

- VISTO il [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del [D.L. 23.02.2020, n. 6](#), da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- VISTO il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
- VISTA la [nota prot. 6932 del 05.03.2020](#), con cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#);
- VISTO il D.R. n. 743 del 6 marzo 2020;
- VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
- VISTO il D.R. n. 771 del 10 marzo 2020;
- VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
- RITENUTO di dover dare indicazioni in merito all'applicazione del succitato DPCM in maniera chiara e facilmente intelligibile;
- SENTITO il Direttore Generale,

D E C R E T A

Art. 1

1. Per le ragioni esposte in premessa, i Decreti rettorale n. 688 del 4.03.2020, n.743 del 6.03.2020 e 771 del 10.03.2020 sono revocati.

Art. 2

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, **sino al 3 aprile 2020**

SOSPENDE

- a. le attività didattiche frontali dei corsi di studio, anche post-laurea, dei corsi professionali e dei master, fatta eccezione per i corsi per medici in formazione specialistica;
- b. i tirocini curriculari ed extracurriculari, compresi i tirocini dell'area medica e fatta eccezione per le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, previa dotazione per questi ultimi di dispositivi di protezione individuale;
- c. gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea in presenza;
- d. l'accesso degli studenti alle biblioteche, sale di lettura e sale di studio;
- e. l'intera attività di front office delle strutture amministrative dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro le quali sono contattabili telefonicamente o a mezzo mail.;
- f. le riunioni degli Organi collegiali in presenza;

- g. i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui sono coinvolti il personale nonché gli studenti universitari;
- h. le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- i. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
- j. tutte le procedure concorsuali in atto ad esclusione di quelle che prevedono la valutazione esclusivamente su basi curriculari e quelle svolte con modalità telematica ;
- k. gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, fatta eccezione per gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 3

1. RESTANO ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE:

- a) gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- b) gli esami profitto e le sedute di laurea, che siano svolti ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità);
- c) l'attività amministrativa in back office;

Art. 4

1. Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, gli interessati dovranno rivolgersi alla [U.O. Mobilità internazionale](#) di questa Università per assumere ogni informazione utile, in ordine alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee che dovessero pervenire.

Art. 5

1. A particolare beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, viene assicurato il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, ecc) funzionali al completamento del percorso didattico.
2. Agli studenti che debbano laurearsi entro la sessione straordinaria 2018/2019, non sono computate le assenze maturate a causa della sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica per Coronavirus 19, qualora abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo previsto per attività di tirocinio.
3. I registri delle attività di tirocinio dovranno pervenire agli Uffici competenti con modalità telematica.
4. Il beneficio di cui al punto 2 del presente articolo non è applicabile agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Art. 6

Il presente Decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino al 3 aprile 2020, con riserva di adottare eventuali ed ulteriori provvedimenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si fa espresso rinvio al [d.P.C.M. 8 marzo 2020 ed al](#) [D.P.C.M. 9 marzo 2020](#), nonché alla [Direttiva n. 1/2020](#) del Ministro per la pubblica amministrazione.

Bari, 10/03/2020

f.to IL RETTORE
Stefano Bronzini